

## Le misure in materia di incentivi fiscali contenute nella Legge di Bilancio per il 2025

---

### Introduzione

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43 la Legge del 31 dicembre 2024, n. 207 (la “**Legge di Bilancio 2025**”).

Le principali novità in materia di incentivi fiscali contenute nella Legge di Bilancio per il 2025 riguardano: (i) la revisione del “credito d’imposta transizione 5.0”, (ii) l’introduzione della c.d. “IRES Premiale” (iii), la revisione del “credito d’imposta transizione 4.0”, (iv) l’introduzione di un contributo per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e (v) l’estensione al 2025 del “credito d’imposta per investimenti effettuati nella ZES Unica”.

### I **Modifiche al Credito d’Imposta Transizione 5.0 (art. 1, commi 427-429)**

La Legge di Bilancio 2025 apporta rilevanti modifiche alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. 19/2024 in materia di Credito d’Imposta Transizione 5.0 (il “**Credito d’Imposta 5.0**”). Le modifiche sono finalizzate a potenziare la misura, incrementandone l’*appeal* per la platea dei potenziali soggetti beneficiari, anche alla luce dello scarso “tiraggio” della misura nel 2024.

I principali interventi in materia di Credito d’Imposta 5.0 previsti dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano:

- i. **La semplificazione del calcolo della riduzione dei consumi energetici**
  - si introduce una presunzione di contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (in misura pari, rispettivamente, al 3% ed al 5%) per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A della L. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento

dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Resta in ogni caso ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore e quindi di beneficiare di un credito d'imposta maggiore;

- la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nelle fattispecie di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (c.d. "ESCo") in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici, differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.
- ii. **L'ampliamento del perimetro soggettivo dell'agevolazione.** Il comma 427, lettera a), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che il Credito d'Imposta 5.0 possa essere usufruito, in alternativa alle imprese che hanno sostenuto gli investimenti, dalle ESCo certificate da organismo accreditato, per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. A tal fine, le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l'efficientamento ed infine verificarne l'esito. Tale misura conferma in via normativa le indicazioni fornite dal MIMIT nelle FAQ del 2 novembre 2024 (cfr. risposta n. 2.15).
- iii. **Rimodulazione degli scaglioni di investimento e relativo incremento delle percentuali di Credito d'Imposta 5.0.** Il comma 427, lettera c), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 riduce a due gli scaglioni di investimento, in luogo dei precedenti tre, e rimodula in aumento le aliquote relative all'ammontare del Credito d'Imposta 5.0. In particolare, per gli investimenti fino ad Euro 10 milioni, il relativo credito d'imposta è pari al 35% del costo dell'investimento stesso, mentre per gli investimenti oltre gli Euro 10 milioni e fino ad Euro 50 milioni, il relativo credito d'imposta è pari al 5% del costo dell'investimento stesso.
- iv. **Allineamento delle disposizioni relative all'incremento delle percentuali di Credito d'Imposta 5.0 nelle ipotesi di riduzione dei consumi energetici.** In conseguenza della rimodulazione degli scaglioni di investimento rilevanti, è previsto che:

- nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, la misura del credito d'imposta è aumentata al 40% per gli investimenti fino ad Euro 10 milioni, mentre è aumentata al 10% per gli investimenti compresi tra Euro 10 milioni e 50 milioni;
  - nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, la misura del credito d'imposta è aumentata al 45% per gli investimenti fino a Euro 10 milioni, mentre è aumentata al 15% per gli investimenti compresi tra Euro 10 milioni e 50 milioni.
- v. **Verifica del risparmio energetico conseguito da società di locazione operativa.** La Legge di Bilancio 2025 conferma dal punto di vista normativo l'interpretazione fornita dal MIMIT nelle FAQ del 2 novembre 2024 in base alla quale, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.
- vi. **Incremento della maggiorazione della base di calcolo del Credito d'Imposta 5.0 per investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici indicati alle lettere a), b) e c), dell'art. 12, comma 1, del D.L. 1818/2023.** In sintesi, si prevede che:
- gli investimenti in moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. 181/2023 concorrono a formare la base di calcolo del Credito d'Imposta 5.0 per un importo pari al 130% del loro costo (in precedenza tali costi rilevavano solo in misura pari al relativo investimento);
  - gli investimenti in moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del D.L. 181/2023 concorrono a formare la base di calcolo del Credito d'Imposta 5.0 per un importo pari al 140% del loro costo (in luogo della precedente aliquota del 120%);
  - gli investimenti in moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 % di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), del D.L. 181/2023 concorrono a formare la base di calcolo del Credito d'Imposta 5.0 per un importo pari al 150% del loro costo (in luogo della precedente aliquota del 140%).

vii. **Cumulabilità del Credito d'Imposta 5.0 con altre agevolazioni fiscali.** È espressamente ammessa la possibilità di cumulare i benefici derivanti dal Credito d'Imposta 5.0 con:

- il credito d'imposta ZES Unica di cui all'art. 16 del D.L. 124/2013 e ZLS di cui all'art. 13 del D.L. 60/2024;
- altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione Europea (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e che non discenda il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Da ultimo, si segnala che tali nuove previsioni si applicano retroattivamente a tutti gli investimenti rilevanti ai fini del Credito d'Imposta 5.0. effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, salva la necessità di inviare una comunicazione al GSE relativamente ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 sino al 1° gennaio 2025.

## II **Aliquota IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati (art. 1, commi 436-444)**

La Legge di Bilancio 2025 introduce la possibilità per determinati soggetti passivi IRES di applicare l'aliquota IRES del 20% in luogo di quella ordinaria pari al 24% (c.d. "IRES premiale") al ricorrere di entrambi i seguenti requisiti:

- i. accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- ii. destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a Euro 20 mila), all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti "beni strumentali Transizione 4.0") e nell'art. 38 del D.L. 19/2024 (investimenti "beni strumentali Transizione 5.0"), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

L'agevolazione spetta a condizione che:

- i. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
  - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; e
  - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ossia quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; e
- ii. l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Per quanto attiene il perimetro soggettivo, sono escluse da tale agevolazione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Particolari disposizioni sono introdotte per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, per i quali la facoltà di fruizione dell'agevolazione è circoscritta alla sola quota IRES riferibile alla quota del reddito di impresa.

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 si preoccupano altresì di coordinare il regime agevolativo *de quo* relativamente ai soggetti passivi IRES che partecipano al regime di consolidato, nazionale o mondiale, o abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale. In particolare:

- qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

È altresì disciplinata la decadenza dal beneficio nel caso di:

- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

In relazione agli aspetti applicativi dell'agevolazione, si dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le disposizioni agevolative in esame.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2025 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (i) l'attuazione delle ulteriori disposizioni concernenti la riduzione dell'aliquota IRES, (ii) il coordinamento di tali disposizioni con le diverse norme dell'ordinamento tributario, nonché (iii) la previsione delle modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

## III **Modifiche al Credito d'Imposta Transizione 4.0 (art. 1, commi 445-448)**

La Legge di Bilancio 2025 apporta rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi contenute nella L. 178/2020 (c.d. "Credito d'Imposta 4.0"). Le modifiche apportate interessano in particolar modo le previsioni di cui all'art. 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, le quali riconoscono un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (elencati rispettivamente nell'Allegato A e B annesso alla L. 232/2016), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". In sostanza, il legislatore ha riformulato le modalità di fruizione del beneficio per gli investimenti da effettuarsi nel 2025, limitando le risorse disponibili a Euro 2,2 miliardi, e ha abrogato la possibilità di agevolare investimenti in beni strumentali immateriali.

Si elencano di seguito i principali interventi in materia di Credito d'Imposta 4.0 previsti dalla Legge di Bilancio 2025:

- i. **Modifiche alla finestra temporale nella quale poter effettuare gli investimenti agevolabili.** La Legge di Bilancio 2025 ha disposto che il Credito d'Imposta 4.0, derivante da investimenti aventi ad oggetto beni materiali indicati nell'Allegato A della L. 232/2016, spetta esclusivamente per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta spettante per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 è quindi regolato dalle norme della Legge di Bilancio 2025 (vedi *infra*).
- ii. **Introduzione del limite di spesa e delle previsioni finalizzate al rispetto di tale limite.** La Legge di Bilancio 2025 ha disposto che il Credito d'Imposta 4.0, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) è riconosciuto nel limite di spesa di Euro 2.200 milioni. Tale limite non opera per gli investimenti già effettuati entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 per i quali il relativo ordine risulti già accettato dal venditore e sia già avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del



costo di acquisizione dei beni oggetto dell'investimento. Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, il soggetto che intenda usufruire del relativo Credito d'Imposta 4.0 deve trasmettere telematicamente al MIMIT il modello predisposto nel D.M. 24 aprile 2024 concernente l'ammontare delle spese sostenute, unitamente alla quantificazione del relativo credito d'imposta maturato. Da ultimo, è altresì demandata al MIMIT l'emanazione di un ulteriore decreto attraverso il quale emendare il D.M. 24 aprile 2024. Infine, la Legge di Bilancio 2025 dispone che per poter beneficiare del Credito d'Imposta 4.0 derivante dagli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 il MIMIT: (i) trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni e (ii) dà immediata comunicazione una volta raggiunto il predetto limite di spesa pari ad Euro 2.200 milioni. Al raggiungimento di tale limite, la possibilità di inviare le richieste da parte delle imprese interessate per la fruizione del relativo Credito d'Imposta 4.0 verrà automaticamente sospesa.

- iii. **Abrogazione del riconoscimento del Credito d'Imposta 4.0 per gli investimenti in beni immateriali.** Il comma 445, lettera c), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 ha disposto l'abrogazione del riconoscimento del Credito d'Imposta 4.0 relativo agli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali indicati nell'Allegato B della L. 232/2016 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Così facendo, la Legge di Bilancio 2025 ha di fatto eliminato il riconoscimento del Credito d'Imposta 4.0 relativo ad investimenti in beni immateriali indicati nell'Allegato B della L. 232/2016 effettuati oltre il 31 dicembre 2024.

## IV Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi 458-460)

La Legge di Bilancio 2025 riconosce un contributo in conto capitale destinato ai soggetti che:

- hanno indebitamente fruito di un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013, e
- hanno presentato, entro il 31 ottobre 2024, richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo ai sensi dell'art. 5, commi 7 - 10, del D.L. 146/2021.

Il contributo è commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di: Euro 60 milioni per l'anno 2025, Euro 50 milioni per l'anno 2026, Euro 80 milioni per l'anno 2027 ed Euro 60 milioni per l'anno 2028.

Un decreto ministeriale del MIMIT, di concerto con il MEF, definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

## **V Crediti d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica (art. 1, commi 485-491)**

La Legge di Bilancio 2025 estende al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. ZES Unica, originariamente previsto dall'art. 16 del D.L. 124/2023 per il solo 2024, come contributo a favore delle imprese che, nell'ambito di progetti di investimento iniziale come definiti dall'art. 2, punti 49 - 51, del Reg. (UE) 651/2014, acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Per il 2025, la disciplina applicabile è nella sostanza quella prevista dall'art. 16 del D.L. 124/2023, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Reg. (UE) 651/2014.

Sotto il profilo temporale, sono agevolabili gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese interessate dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. In aggiunta, a pena di decadenza dall'agevolazione, le imprese interessate dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata, e l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, unitamente a documenti (e.g., fatture di acquisto) volti a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. I modelli di comunicazione saranno approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2025.

Per il 2025, il credito d'imposta non può eccedere la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti 2022 - 2027, nonché il limite massimo di spesa complessivo di Euro 2,2 miliardi.

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, la Legge di Bilancio 2025 prevede che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, dovrà essere pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale che sarà determinato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 12 dicembre 2025.

Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Qualora il



credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovesse risultare inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES Unica comunicheranno, entro il 15 gennaio 2026, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021 - 2027 di loro titolarità. Per il 2025, a differenza della disciplina applicabile nel 2024, il credito d'imposta ZES Unica potrà essere cumulato con il Credito d'Imposta 5.0.

---

## Contatti

*tax@chiomenti.net*

---